

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 12 gennaio 2016

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. omissis/2014 promossa da:

MUTUATARI

-attori-

contro

BANCA

-convenuta-

Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

OSSERVA

Parti attrici hanno convenuto in giudizio la Banca deducendo di aver contratto un mutuo a tasso variabile con piano di ammortamento alla francese.

Deducevano parti attrici che tale modalità di calcolo nel piano di ammortamento generasse la produzione di interessi anatocistici impliciti vietati perché non contrattualmente concordati.

Lamentavano altresì che il metodo di ammortamento con calcolo cd. "alla francese" rappresentasse un costo maggiore del credito rispetto a quello indicato nel contratto.

Lamentavano altresì che il tasso di interesse concordato al momento della stipula (secondo trimestre 2003) fosse usurario.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa è stata istruita mediante CTU.

Le domande attoree sono manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

Preliminarmente va analizzata l'eccezione di usurarietà del tasso pattuito nel contratto di mutuo.

Gli attori alla pagina 2 del loro atto introduttivo fanno una corretta trasposizione di quelle che sono le condizioni contrattuali pattuite al momento della erogazione del mutuo: 240 rate mensili con

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 12 gennaio 2016

tasso variabile (poi rinegoziato in fisso nel 2009), tasso nominale annuo su base Euribor 3 mesi oltre spread del 1,20%.

Tasso nominale iniziale annuo 3,72%, tasso di mora pro tempore vigente maggiorato di uno spread del 3,00%.

Senza fornire alcuna spiegazione specifica di come si giunga a sviluppare i calcoli, la relazione di parte attrice prodotta, che per la sua genericità potrebbe essere spesa anche in qualunque altra causa, afferma che il tasso applicato sia pari all'8,996%.

Poiché il tasso soglia con cui confrontare il tasso di interesse corrispettivo concordato al 3,72% era del 7,185% mentre la soglia di quello di mora, pattuito al 6,72%, era del 10,335%, riesce incomprensibile capire come riesca il consulente di parti attrici a far lievitare i tassi fino alla ragguardevole soglia del 8,996%.

Nessuna spiegazione è stata fornita dalla parte neppure a fronte delle doglianze di parte convenuta che ha correttamente rilevato che l'unico modo per portare a sfiorare la soglia usura del tasso concordato sarebbe quello di sostenere che la sentenza della Cassazione 350/2013 abbia detto che per effettuare la verifica del superamento della soglia si debbano sommare il tasso corrispettivo e quello moratorio.

Nel caso specie invero parte attrice non è stata così temeraria da spingersi fino a tanto, anche perché altrimenti avrebbe dovuto dedurre che il tasso fosse del 10,44% (3,72+6,72) come talvolta si legge in cause serialmente analoghe alla presente.

Quella decisione della Cassazione non ha mai fatto una simile affermazione ed in ogni caso **nel rapporto in questione i valori pattuiti sono talmente lontani dalla possibilità del superamento della soglia usura che l'eccezione appare totalmente infondata.**

La CTU si è invece occupata di esaminare l'eccezione spiegata in relazione al **piano di ammortamento con metodo di calcolo alla francese ed alla sua eventuale natura anatocistica.**

La CTU, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili e che vanno quindi fatte integralmente proprie dal Giudice, l'hanno esclusa tassativamente.

In particolare il consulente ha dedotto che:

*“L'ammortamento francese di un prestito ne prevede la sua restituzione graduale. Per tutta la durata del prestito le rate sono posticipate (pagate alla fine di ciascun periodo – mese, semestre o anno) e costanti nel tempo. **Le rate comprendono una quota di capitale ed una quota di interessi**, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata per tutti gli n periodi. Alla scadenza della prima rata la quota interessi si calcola applicando all'intero debito il tasso concordato nel contratto, mediante l'utilizzo della formula d'interesse semplice (in base alla quale, per definizione, gli interessi sono calcolati solo sul capitale), ricavando poi la quota capitale come differenza tra l'ammontare predeterminato per la rata e la quota interessi.*

Dopo la scadenza della prima rata il debito residuo è pari alla differenza tra il debito iniziale e la quota capitale pagata alla prima scadenza. Su tale debito residuo si calcola la quota interessi della seconda rata, e così via. La formula per il calcolo della quota interessi è la seguente $I = C \times i \times t$ dove:

*I è l'interesse semplice,
C è il capitale,
i è il tasso d'interesse,*

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 12 gennaio 2016

t è il numero degli anni previsto per la restituzione del prestito (nel caso di applicazione della formula sui giorni, t è numero dei giorni/365).

Poiché nell'ammortamento francese gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi via via più basso, in virtù del rimborso progressivo del capitale in seguito al pagamento di ogni rata, la quota interessi è più alta all'inizio dell'ammortamento, per poi ridursi gradualmente nel corso del piano di ammortamento. Al contrario, la quota capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente (per questo motivo l'ammortamento francese è detto anche "progressivo")

Banca d'Italia emana periodicamente le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura", le quali contengono anche l'indicazione specifica della metodologia di calcolo del TAEG per le diverse categorie di operazioni individuate.

Per quanto concerne i mutui, la formula che Banca d'Italia propone per il calcolo del TAEG è quella riferita ai mutui con piano di ammortamento alla francese (forse sul presupposto che rappresentano la quasi totalità di quelli stipulati) ed è la seguente: $k=m \sum_{k=1}^{K} \frac{A_k}{(1+i)^{tk}}$, "dove: i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti; K è il numero d'ordine di un "prestito"; A_k è l'importo del "prestito" numero K; m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"; tk è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri. Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Il T.A.E.G. viene, quindi, inteso come il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG, si precisa, indica il tasso di interesse composto, perché calcolato con la formula dell'interesse composto.

È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale; la suddetta formula matematica viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito; in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. L'utilizzo della formula di capitalizzazione composta per determinare la rata non è strettamente necessario per costruire il piano d'ammortamento. Predeterminati, infatti, l'importo del prestito e della rata e il tasso applicato, sono calcolati la quota interessi e la durata del prestito, pur sempre mediante applicazione della formula d'interesse semplice".

Le considerazioni del CTU rivelano la totale infondatezza delle censure rivolte all'ammortamento con piano alla francese poiché nessun effetto anatocistico viene a prodursi nel rapporto non dovendosi confondere il fatto che il metodo di calcolo sia quello dell'interesse composto nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi con il fatto che il calcolo sia composto nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi.

Le domande attoree sono pertanto palesemente infondate e vanno rigettate.

Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di parti attrici che risultano soccombenti.

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 12 gennaio 2016

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree poiché manifestamente infondate;
- 2) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parti attrici;
- 3) Condanna i mutuatari a rifondere alla Banca in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 7.254,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;
- 4) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova, il 12 gennaio 2016.

**Il Giudice
Dott. Giorgio Bertola**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*